# REGOLAMENTO (CE) N. 885/94 DELLA COMMISSIONE

**del 21 aprile 1994**

**relativo alla distribuzione gratuita di mele ritirate dal mercato alla città di San Pietroburgo (Russia) durante la campagna 1993/1994**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3511/93 del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativo alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità, di prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato durante la campagna 1993/1994 (1), in particolare l'articolo 2, secondo comma,

considerando che il raccolto comunitario di mele della campagna 1993/1994 è particolarmente abbondante, il che ha comportato il ritiro di ingenti quantitativi dal mercato, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (3);

considerando che, date le gravi difficoltà di approvvigionamento in cui versa attualmente la città di San Pietroburgo (Russia), è giustificato mettere a disposizione delle competenti autorità locali alcuni quantitativi di mele ritirati dal mercato ai fini della loro distribuzione gratuita in tale città;

considerando che per la distribuzione gratuita di mele ritirate dal mercato, le spese di cernita, di imballaggio e di trasporto possono essere finanziate in applicazione del regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione, del 23 luglio 1990, che stabilisce le condizioni relative all'assunzione in carico delle spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi (4), del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2868/93 (6), e del regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione, del 4 agosto 1992, recante modalità di applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (7);

considerando che è opportuno rammentare che fuori del territorio degli Stati membri le spese di trasporto dei prodotti considerati sono a carico delle associazioni di beneficenza che effettuano la distribuzione;

considerando che è opportuno che la Commissione sia informata sull'andamento delle operazioni di distribuzione di mele;

considerando che le disposizioni del presente regolamento debbono essere applicate senza indugio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Alle condizioni stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3511/93, nel corso della campagna 1993/1994 possono essere messe a disposizione delle associazioni di beneficenza riconosciute dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2103/90, alcuni quantitativi di mele da tavola di origine comunitaria, ritirati dal mercato a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72, ai fini della loro distribuzione gratuita alla popolazione della città di San Pietroburgo (Russia).

*Articolo 2*

Alle operazioni di distribuzione gratuita di cui all'articolo 1 si applicano, all'interno del territorio degli Stati membri, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2103/90, dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3587/86 e del regolamento (CEE) n. 2276/92.

*Articolo 3*

Gli Stati membri accertano, presso le associazioni di beneficenza riconosciute, che i prodotti siano ceduti gratuitamente ad enti o collettività ai fini della loro distribuzione ai destinatari.

*Articolo 4*

Entro il 30 giugno 1994 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi distribuiti in esecuzione del presente regolamento.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.
(4) GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 19.
(5) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 27.
(7) GU n. L 220 del 5. 8. 1992, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*